



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA**  
**AMMINISTRATIVA**  
**DEL TRENINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. **243** del **2007** proposto dai signori **Dallabrida Franco** e **Rossi Valentina in Dallabrida**, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Cristina Osele ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Trento, via Calepina, 65

**C O N T R O**

la **Provincia autonoma di Trento**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Alessio Falferi e Maurizio Dalla Serra ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia in Trento, piazza Dante, 15

**e nei confronti**

del signor Montel Albino, non costituito in giudizio

**per l'annullamento**

1. del *verbale di deliberazione della Giunta provinciale n. 1959 prot. n. 109D07U16 di data 7.9.2007 di*

*<Approvazione del progetto definitivo del nuovo Piano urbanistico provinciale e del relativo disegno di legge>, limitatamente all'area Mattarello - località Maset, nonché delle deliberazioni ad essa presupposte";*

2. *"I° adozione - verbale di deliberazione della Giunta provinciale n. 2402 del 17.11.2006";*
3. *"II° adozione - verbale di deliberazione della Giunta provinciale n. 1279 del 15.6.2007";*
4. *"lettera prot. 332/07 a firma dell'assessore Mauro Gilmozzi";*
5. *"lettera 23.10.2007, prot. n. 8638/07-13 IVFS a firma del dirigente del Servizio urbanistica Piergiorgio Mattei e tutti i provvedimenti presupposti endoprocedimentali, consequenziali e connessi, anche se non ancora acquisiti o acquisendi".*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10 luglio 2008 - relatore il consigliere Alma Chiettini - l'avvocato Maria Cristina Osele per i ricorrenti e l'avvocato Alessio Falferi per

l'Amministrazione provinciale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

### **F A T T O**

1. I ricorrenti espongono in fatto di essere rispettivamente proprietario ed usufruttuaria della p.f. 614/1 e della p.f. 614/2, che insieme costituiscono un terreno di mq. 2363 coltivato a campagna e attiguo alla casa di proprietà del ricorrente Dallabrida, situati in località Maset in C.C. Mattarello di Trento.

2. Nel Piano urbanistico provinciale - di cui alla legge provinciale 9.11.1987, n. 26 con la variante 2000 di cui alla legge provinciale 7.8.2003, n. 7, vigente al momento della notifica e del deposito dell'atto introduttivo del presente ricorso, l'area in questione era classificata "*area agricola di interesse secondario*" e il piano regolatore generale del Comune di Trento - in vigore alla stessa data - aveva destinato la maggior parte del suddetto terreno a "*zona destinata a verde privato - H2*" e l'altra residua parte, di minore entità, a "*zona edificata di integrazione e di completamento B3*".

3. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2402 di data 17.11.2006 è stato adottato il progetto del nuovo Piano urbanistico provinciale, il primo atto di un complesso procedimento sia amministrativo che legislativo destinato a concludersi con l'approvazione di detto Piano con legge

provinciale. Nella cartografia che accompagnava l'indicata delibera le particelle di proprietà dei ricorrenti erano state contrassegnate per la maggior parte come *"area agricola di pregio"* e per la rimanente parte come *"area agricola, zona per insediamenti, area bianca"*. In tal senso i ricorrenti avevano presentato osservazioni, manifestando l'interesse che il loro terreno mantenesse la destinazione agricola.

4. Con la delibera di seconda adozione del Piano urbanistico la Giunta provinciale ha modificato la destinazione dell'area in questione, assegnandole in parte la classificazione residenziale e per la rimanente parte a zona bianca. E in tal senso ha disposto anche la terza deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del progetto definitivo del nuovo Piano urbanistico provinciale.

5. Con ricorso notificato il 12 - 14 novembre 2007 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 21 novembre, i ricorrenti hanno impugnato dette delibere ed a sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure in diritto:

I - *"violazione di legge per violazione e falsa interpretazione dell'articolo 38 <Aree agricole di pregio> delle norme di attuazione al Piano urbanistico provinciale"*. I ricorrenti, assumendo che il terreno di loro proprietà sarebbe da tempo destinato a verde agricolo di pregio, lamentano la violazione dell'articolo 38 delle norme di attuazione del Piano

urbanistico in corso di adozione, laddove si prevede che la riduzione delle aree agricole di pregio possa avvenire solo eccezionalmente e nel rispetto di determinate condizioni e per la realizzazione di una serie, da ritenersi tassativa, di interventi, ipotesi tutte che non sussisterebbero nel caso *de quo*;

II - *"violazione dell'articolo 4 della legge provinciale 30.11.1992, n. 23 per carente motivazione, motivazione contraddittoria ed irragionevole"*, assumendo che la Provincia avrebbe classificato come aree agricole di pregio *"i compendi agricoli di rilievo"*, non considerando invece tale l'area di proprietà dei ricorrenti che, se è pur vero che presenta modeste dimensioni, congiuntamente alle particelle fondiarie limitrofe costituirebbe un'ampia area di pregio annessa all'abitato, al rio Stolzano e al fiume Adige. La motivazione apparirebbe dunque contraddittoria ed irragionevole se confrontata con altre realtà e rispetto alle osservazioni presentate dai ricorrenti;

III - *"ulteriore violazione dell'articolo 38 delle norme di attuazione al Piano urbanistico provinciale e violazione delle prescrizioni ed indirizzi strategici del Piano urbanistico provinciale e di salvaguardia delle aree agricole di pregio e la operatività in concreto - eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia, disparità di trattamento, sviamento e violazione del principio di proporzionalità tra*

*interesse perseguito e sacrificio imposto al privato*". I ricorrenti ribadiscono la vocazione agricola che da tempo immemorabile presenterebbe il terreno in questione e la relativa produzione di vino a denominazione d'origine, presupposti che lo stesso articolo 38 pone a base per il riconoscimento della qualifica di area agricola di pregio. Tale caratteristica dovrebbe essere riconosciuta all'area di loro proprietà anche per tutelare le esigenze idrogeologiche della zona e gli elementi storico culturali e di protezione archeologica dell'insediamento, tenuto conto dei complessivi problemi urbanistici che presenterebbe l'abitato di Mattarello.

6. Nei termini di legge si è costituita in giudizio la Provincia intimata, confutando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione perché infondato nel merito.

7. Alla pubblica udienza del 10 luglio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.

## **D I R I T T O**

1. Con il ricorso in esame il proprietario e l'usufruttuaria di un terreno agricolo situato in località Maset a Mattarello di Trento, che non sono pacificamente imprenditori agricoli, chiedono l'annullamento *in parte qua* della deliberazione della Giunta provinciale con la quale è stato approvato in via definitiva il nuovo progetto di Piano urbanistico provinciale il quale, per il terreno di loro proprietà, ha previsto la

destinazione a zona bianca e per insediamenti e non quella ad area agricola di pregio, come dagli stessi richiesto e previsto nella deliberazione di prima adozione.

2. Preliminarmente il Collegio deve esaminare le eccezioni presentate dalla difesa della Provincia in occasione della pubblica discussione in udienza, secondo la quale, da una parte il ricorso sarebbe tardivo e, dall'altra, farebbe difetto l'interesse alla coltivazione dello stesso, posto che il Piano urbanistico provinciale, nelle more del presente giudizio, è stato approvato con legge della Provincia.

2a. L'eccezione di irricevibilità è, peraltro, infondata, tenuto conto che la delibera impugnata è stata adottata in data 7 settembre e che la notifica del ricorso è avvenuta il giorno 14.11.2007 e quindi entro il termine decadenziale di 60 giorni previsto all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, tenuto conto al riguardo della sospensione dei termini dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno prevista dalla legge 7.10.1969, n. 742. E tale conteggio dei termini non tiene conto del più ampio principio, pacificamente acquisito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo il quale *"i termini per l'impugnazione della delibera di adozione del piano regolatore ... decorrono dal momento in cui il diretto interessato ne abbia acquisito conoscenza, mentre la semplice pubblicazione all'albo dell'atto amministrativo ha la funzione di portare a conoscenza della delibera i soggetti*

*che non ne sono direttamente contemplati. Pertanto, nel caso di specie, per i soggetti destinatari diretti ... la mera pubblicazione all'albo non è sufficiente a far decorrere i termini di impugnativa" (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Brescia, 31.3.2004, n. 371).*

Se la proposta eccezione di tardività, sotto altro profilo, intendesse riferirsi al fatto che i ricorrenti avrebbero avuto contezza dell'atto assuntamente lesivo prima dell'approvazione definitiva e, cioè, in occasione delle deliberazioni di prima e di seconda adozione del progetto di Piano urbanistico, avendo essi partecipato al prescritto procedimento proponendo osservazioni, anche siffatta prospettazione dovrebbe essere disattesa; alla luce, infatti, di diversi consolidati principi giurisprudenziali, che anche questo Tribunale ha avuto occasione di condividere, se da un lato *"non può certo affermarsi che il termine per l'impugnazione di un provvedimento possa iniziare a decorrere ancor prima che l'atto si sia perfezionato"* da altro lato *"l'esigenza sottesa agli istituti di partecipazione al procedimento amministrativo ... verrebbe del tutto stravolta ove si ritenesse che dagli stessi consegue l'avvio anticipato dei termini per proporre gravame giurisdizionale, con conseguente restrizione dei tempi e degli spazi di tutela"* (cfr., T.R.G.A., Trento, 8.8.2005, n. 233).

2b. Anche la seconda eccezione, che valorizza la sopravvenuta circostanza che il Piano urbanistico provinciale è stato *medio tempore* approvato con la legge provinciale 27.5.2008, n. 5, deve essere disattesa; con il ricorso, invero, si assume la sussistenza di vizi attinenti alla fase procedimentale amministrativa e non a quella successiva avente il carattere di iniziativa legislativa. Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che *"dalle regole per l'adozione di detta fase amministrativa, emerge il dovere per la P.A. di instaurare un giusto procedimento, anche di carattere partecipativo consultivo; e questo è poi destinato a sfociare in atti amministrativi finali aventi per se stessi carattere cogente ed impositivo ... atti, dunque, ... suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice amministrativo"* (cfr., T.R.G.A., Trento, 6.12.2003, n. 465). Quanto al fatto che la deliberazione impugnata provveda contemporaneamente sia all'adozione definitiva del progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale sia all'approvazione del relativo disegno di legge e della relazione accompagnatoria, occorre fare applicazione dell'insegnamento della Corte costituzionale che, definendo il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 8.10.1997, n. 1738, ha affermato che *"deve restare fuori dall'ambito del sindacato giurisdizionale del giudice*

*amministrativo l'atto di iniziativa legislativa della Giunta ... che si perfeziona con la presentazione al Consiglio della proposta di legge rispetto alla quale la delibera di Giunta di approvazione e trasmissione del progetto di legge assume valore non autonomo, ma preparatorio e meramente strumentale rispetto alla presentazione anzidetta" e che "detta fase legislativa è soggetta al controllo di costituzionalità attraverso la verifica dei vizi tipici delle leggi, compresi quelli procedurali"; nel contempo la Corte ha peraltro precisato che "la prima fase, esclusivamente amministrativa, con tutte le caratteristiche del giusto procedimento, è diretta a realizzare la partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e privati portatori dei molteplici interessi coinvolti, come apporto non solo meramente collaborativo, ma con funzione anche garantistica ... in detta fase vengono posti in essere atti, adottati da organi amministrativi e nell'esercizio di attività amministrativa, con efficacia non limitata all'interno del procedimento di formazione e adozione del piano ma suscettibili di ledere immediatamente ... le posizioni di tutti i soggetti interessati ... che soggiacciono alle previsioni del progetto di piano". I vizi di tale fase pertanto "non sono sottratti all'ordinario sindacato giurisdizionale sulle scelte amministrative che incidano immediatamente su posizioni giuridiche soggettive" e, "ovviamente, il sindacato del*

*giudice amministrativo non può andare oltre la fase amministrativa” (cfr. Corte Costituzionale 11.6.1999, n. 226).*

Infine, a completamento di quanto ora esposto, va ricordato che la Corte costituzionale ha anche precisato con altra pronuncia che, essendo *“così configurate le due fasi, l’una amministrativa, con le garanzie proprie del giusto procedimento, e l’altra legislativa di mera approvazione del piano, ... è evidente che gli eventuali vizi della fase amministrativa di formazione, adozione e modifiche del piano non sono sanati né comunque coperti dall’approvazione con legge regionale del piano stesso”* (cfr. Corte Costituzionale 11.6.1999, n. 225).

Deve conseguentemente affermarsi che, avendo il presente giudizio ad oggetto esclusivamente la deliberazione concernente l’adozione definitiva del progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale quale atto terminale di un procedimento amministrativo disciplinato dall’articolo 33 della legge provinciale 5.9.1991, n. 22, detta delibera non possa sottrarsi al sindacato in sede giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo.

3. Così definite le preliminari eccezioni, il Collegio può ora passare all’esame del ricorso nel merito.

3a. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 38 delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico di cui

alla legge provinciale 27.5.2008, n. 5, che disciplina le aree agricole di pregio e che prevede che la loro riduzione possa avvenire solo eccezionalmente e nel rispetto di determinate condizioni e per la realizzazione di una serie di nominati interventi quali opere, attrezzature e servizi pubblici, ampliamento di aree produttive di livello provinciale, individuazione di aree a destinazione residenziale pubblica o agevolata, ipotesi tutte che per i ricorrenti non sussisterebbero nel caso *de quo*.

Il dedotto vizio di violazione di legge è palesemente infondato.

Va innanzitutto precisato che la previsione delle "aree agricole di pregio" è stata per la prima volta introdotta nella pianificazione urbanistica della Provincia di Trento proprio con l'invocato articolo 38 delle norme di attuazione al nuovo Piano urbanistico provinciale, di cui all'allegato B della legge provinciale 27.5.2008, n. 5, entrata in vigore il giorno 25 giugno 2008, secondo il consueto termine previsto per l'entrata in vigore delle leggi come disciplinato dall'articolo 10 delle preleggi e, per i provvedimenti legislativi della Provincia autonoma di Trento, dall'articolo 57 dello Statuto speciale d'autonomia. Detto articolo 38 si applica alle aree agricole di pregio individuate dalla cartografia che accompagna il Piano di cui all'allegato C della citata legge provinciale n. 5 del 2008.

Il terreno dei ricorrenti non è, tuttavia, compreso in detta perimetrazione individuante le aree agricole di pregio e pertanto allo stesso non può di conseguenza applicarsi la richiamata disciplina tecnica di attuazione.

A tal proposito va chiarito che, a seguito della prima adozione del progetto di Piano urbanistico provinciale, il terreno in questione è stato sottoposto alle misure di salvaguardia disciplinate dall'articolo 63 della legge provinciale n. 22 del 1991; detta circostanza è comunque priva di rilievo ai fini considerati, tenuto conto che dette misure hanno avuto un carattere meramente provvisorio e volto a sospendere il rilascio di titoli autorizzatori su beni immobili posti in salvaguardia per non compromettere la successiva attuazione del Piano; nel caso in esame, esse hanno comunque riguardato sia le cosiddette "invarianti", ossia *"quegli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione e che sono meritevoli di tutela, di qualificazione e di valorizzazione, al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale"*, come del pari provvisoriamente individuate, che tutte le aree agricole e dunque non soltanto quelle

cosiddette di pregio (cfr. deliberazione della Giunta provinciale n. 2402 di data 17.11.2006).

3b. E' poi pacifico in atti che, precedentemente al progetto di Piano urbanistico provinciale contestato in parte *qua*, il terreno dei ricorrenti era classificato area agricola di interesse secondario, ossia come un'area che presentava *"qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree di interesse primario"*, come disciplinato dall'articolo 20 delle norme di attuazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale previgente.

E' pur vero che a destinazione agricola di pregio, come invocata dai ricorrenti, era stata prevista per detto terreno con la deliberazione di prima adozione del nuovo Piano urbanistico provinciale sulla base di una cartografia redatta inizialmente in scala 1:50.000. Successivamente al deposito del relativo progetto, le osservazioni depositate e *"riguardanti sia le previsioni cartografiche che la disciplina normativa delle aree agricole e delle aree agricole di pregio"*, associate alle indicazioni emerse dal *"lavoro svolto da un gruppo tecnico misto costituito nell'ambito del Tavolo verde composto da funzionari delle strutture provinciali competenti in materia di agricolture ed urbanistica e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore agricolo"* hanno portato ad un adeguamento normativo e cartografico del primo progetto di Piano, dal quale è

scaturito il progetto come approvato in seconda adozione; quest'ultimo si caratterizza diversamente dall'originario progetto per i seguenti requisiti:

- redazione di una cartografia più adeguata e di maggior dettaglio in scala 1:10.000 per *"consentire una lettura adeguata dei perimetri delle aree"* anche *"in considerazione del regime di salvaguardia previsto per la disciplina delle aree agricole"*,
- eliminazione di errori cartografici di sovrapposizione di aree,
- specificazione dei criteri per l'individuazione delle aree agricole di pregio, attribuita anzitutto alle *"precedenti aree agricole primarie del Piano urbanistico del 1987 e dei piani regolatori"*, nonché ad una *"parte limitata delle aree agricole secondarie ritenuta di particolare pregio"* (cfr. documento n. 2 in atti di parte resistente - Piano urbanistico provinciale II adozione giugno 2007).

Sé è certo agevole comprendere quale elevato pregio detta area rivesta per i ricorrenti, ciò non assume, tuttavia, alcuna giuridica rilevanza non soltanto sul piano oggettivo della reale destinazione di essa, ma neppure su quello di un eventuale affidamento che sarebbe potuto costituirsi in capo ai deducenti a seguito della proposta di individuazione emergente dalla delibera di prima adozione del Piano e

coincidente con quella auspicata nelle osservazioni a questo scopo presentate.

Alla stregua, quindi, della pregressa classificazione ad area agricola secondaria, che tra l'altro prevedeva la possibilità di ridurre le superfici per reperire nuove aree da urbanizzare in presenza di terreni contermini ai centri abitati e di fondi interclusi nell'ambito delle aree urbanizzate, ai ricorrenti può soltanto riconoscersi, a parere del Collegio, la sola generica aspettativa ad una potenziale *reformatio in melius*, del tutto identica a quella di ogni altro proprietario di aree che aspiri sempre e comunque ad una più proficua utilizzazione dell'immobile secondo i propri soggettivi intendimenti e che, nella specie, coincideva con l'assegnazione nella primaria fase della destinazione ad area agricola di pregio. Tale aspettativa aveva trovato dunque in sede endoprocedimentale la soddisfazione auspicata ma la relativa previsione restava aperta al dibattito e, alla luce della sua provvisorietà, non era sotto alcun profilo capace di costituire un diverso affidamento, quale scaturisce soltanto da una posizione legittimante risultante da indicazioni del Piano vigente anteriormente all'adozione del nuovo strumento urbanistico generale o da affidamenti sorti a seguito di precisi e formali impegni assunti dall'Amministrazione.

4. Il secondo motivo introduce la questione relativa all'obbligo della motivazione in relazione alle osservazioni presentate dai privati a seguito del deposito del progetto di Piano.

I ricorrenti, che hanno depositato osservazioni sia a seguito della prima che della seconda adozione, lamentano l'assoluta assenza di motivazione nell'impugnata nota del 17.7.2007, a firma dell'Assessore all'urbanistica, in risposta alle osservazioni relative alla prima adozione mentre, in relazione alla successiva nota del 23.10.2007, a firma del dirigente del Servizio urbanistica, censurano la motivazione ivi manifestata, definendola contraddittoria, irragionevole e illogica.

Il motivo è peraltro egualmente infondato, dovendosi al riguardo valorizzare la consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo - dalla quale non vi è alcun motivo per discostarsi - che anche recentemente ha ribadito che *"le osservazioni dei privati ai progetti di strumenti urbanistici sono un mero apporto collaborativo alla formazione di detti strumenti e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del*

*piano"* (cfr., *ex multis*, C.d.S., sez. IV, 9.6.2008, n. 2837 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Il suddetto motivo, che potrebbe essere per ciò solo disatteso, è peraltro infondato anche per la concorrente considerazione che, in entrambe le occasioni, una congrua e puntuale motivazione è stata formulata in risposta alle osservazioni pervenute.

Sotto un primo aspetto si osserva che la formula "*non accolto*" è stata motivata *per relationem*, essendo stato ogni interessato informato che "*la valutazione delle osservazioni e le relative risposte sono state effettuate in modo sintetico e per gruppi di argomenti corrispondenti alla disciplina per materia prevista dalle norme di attuazione del PUP*": la sottostante oracolare espressione "*non accolto*" rappresentava dunque la mera sintesi verbale di tale metodo espositivo e, per conseguenza, rinviava al documento, riportato per quanto qui di interesse al punto 3b., che contiene un'articolata motivazione sia sul metodo che sui criteri seguiti per l'individuazione delle aree agricole di pregio.

Sotto un diverso profilo va, poi, rilevato che l'altra nota impugnata, con la quale non sono state accolte le osservazioni presentate dai ricorrenti a seguito della seconda adozione e con le quali essi chiedevano, fra altro, la conferma della destinazione proposta con la prima adozione,

presenta invece una motivazione che specifica ulteriormente le ragioni poste a fondamento dell'individuazione delle aree agricole di pregio, individuate per *"salvaguardare le prospettive di produzione agricola nel medio - lungo termine, per fasce territoriali a cui sia prevedibilmente utile applicare strategie di valorizzazione ... non marginale è il ruolo paesistico"*, con l'ulteriore specificazione che *"elementi discriminanti sono la dimensione complessiva dei compendi, la loro produttività potenziale, il loro ruolo nell'economia locale, la loro posizione rispetto ... alle zone funzionali all'insediamento"*.

Alle dette considerazioni di natura palesemente esemplificativa è stato, poi, associato il pregnante e puntuale rilievo che il terreno dei ricorrenti si presenta *"ampiamente racchiuso nell'insediamento urbano edificato di Mattarello, che presenta nell'immediato intorno funzioni discordanti da quella agricola, che non potrebbe esprimere in futuro sue proprie massime potenzialità"*.

Questa puntualizzazione trova, infine, coerente riscontro nelle considerazioni che la Commissione urbanistica provinciale ha formulato in data 8.2.2007 sul progetto di prima adozione del Piano urbanistico provinciale (documento n. 16 in atti di parte ricorrente) *"al fine di migliorare i contenuti e garantire la corretta applicazione dei principi e degli indirizzi dello strumento, utilizzando a questo proposito*

*l'ampio bagaglio culturale acquisito in tanti anni di attività".*

Con riferimento alle aree agricole di pregio, come individuate a seguito della prima stesura del Piano, la citata Commissione, dopo aver chiesto che l'apparato tecnico del Piano venga perfezionato *"sia con riferimento al supporto che ai grafismi con l'obiettivo di chiarire la lettura e l'interpretazione delle scelte individuando ... limiti certi e ben definiti onde togliere eventuali riserve in sede locale"*, così si esprimeva: *"si richiede una verifica della relativa delimitazione, non essendo giustificate scelte di aree limitate e circoscritte incluse nel territorio insediativi, né inoltre opportuna una indifferenziata estensione delle stesse fino a contatto con il tessuto già edificato"*.

5. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta *"l'assoluta irragionevolezza ed il grave errore compiuto"* nel non attribuire la destinazione di area agricola di pregio alle due particelle di proprietà dei ricorrenti, allegatamente vocate all'agricoltura da tempo immemorabile ed in parte coltivate con un vigneto che produce vino a denominazione d'origine e dunque in possesso proprio di quei requisiti previsti dai criteri stabiliti per l'individuazione delle aree agricole di pregio, come sinteticamente riportati sopra sub 3b. Inoltre, si evidenzia una serie di esigenze idrogeologiche, storico - culturali, archeologiche, urbanistiche, ambientali e agricole, che supporterebbero la potenziale destinazione dell'area

come prospettata dai ricorrenti, carente apparendo in ogni caso la motivazione dell'opposta scelta operata dal pianificatore provinciale.

5a. Sotto questo diverso profilo va ricordato che le scelte urbanistiche, che inevitabilmente valorizzano alcune aree mortificando le prospettive di utilizzazione di altre, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto, da travisamento o da abnormi illogicità e contraddittorietà (cfr., C.d.S., Ad. plen., 22.12.1999, n. 24; T.R.G.A., Trento, 6.6.2005, n. 170 e, da ultimo, C.d.S., sez. IV, 9.6.2008, n. 2837); che la destinazione data con lo strumento urbanistico ad un'area o ad una zona del territorio e le connesse valutazioni dell'Amministrazione non necessitano di apposita motivazione oltre a quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico - discrezionale seguiti dall'impostazione del Piano stesso, criteri che possono essere desunti anche dagli elaborati tecnici che lo accompagnano richiamati dal provvedimento conclusivo o dalla relazione di accompagnamento al progetto (cfr., *ex multis*, C.d.S., sez. IV, 11.10.2007, n. 5357).

Gli esposti principi in tema di motivazione degli strumenti urbanistici sono stati del resto ribaditi dall'articolo 3, comma 2, della legge 7.8.1990, n. 241 e, per quanto riguarda la Provincia di Trento, dall'articolo 4, comma 2, della legge

provinciale 23.11.1992, n. 23; essi subiscono dei parziali correttivi quando particolari situazioni abbiano creato *“aspettative dei privati particolarmente qualificate, come quelle ingenerate da impegni già assunti dall’amministrazione mediante approvazione di piani attuativi o stipula di convenzioni”* (cfr., C.d.S., n. 2837 del 2008 cit.) o *“ingenerato affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni sono meritevoli di specifiche considerazioni ... quali un giudicato di annullamento ... la reiterazione di un vincolo scaduto”* (cfr., *ex pluribus*, C.d.S., sez. IV, 19.2.2007, n. 861), o quando si tratti di varianti specifiche, interessanti una porzione limitata di territorio che *“perdono dunque la connotazione di atti a contenuto generale per essere, al contrario, dirette ad aree nonché a soggetti, aventi un collegamento stabile con le stesse aree, particolari”* (cfr. T.A.R., Lombardia, Brescia, 23.4.2002, n. 800 e T.R.G.A., Trento, 24.1.2008, n. 13).

Sul piano della dedotta irrazionalità e dell’illogicità della destinazione conferita all’area dei ricorrenti va in concreto tenuto conto che: 1) la previgente destinazione agricola secondaria dell’area in questione ne permetteva la riduzione al fine di reperire nuove aree da urbanizzare; 2) i criteri stabiliti dall’Amministrazione provinciale prevedevano il riconoscimento soltanto ad alcune aree agricole secondarie della classificazione come agricole di pregio; 3) che la

particolare conformazione, le dimensioni e la posizione dei compendi rispetto alle contermini zone funzionali all'insediamento spiegava un ruolo comunque preclusivo al detto riconoscimento, il che avvalorava dunque la conclusione che nella specie non ricorrano i dedotti profili di illegittimità. Alle osservazioni che precedono si associa il fatto che, nella Carta delle tutele paesistiche del Progetto definitivo di Piano, le due particelle *de quo* sono inserite in un'"*area fuori tutela ambientale*"; che detta situazione è invariata rispetto al Piano previgente; che nella Carta di sintesi geologica la zona in cui si trovano è classificata "*area con penalità leggere e a sismicità trascurabile*".

Quanto alla loro particolare ubicazione, le due particelle sono parte di un'area delimitata a nord, nord - est e nord - ovest dall'area residenziale di Mattarello; a est dalla strada statale, al di là della quale si trova la zona produttiva; a sud con il rio Stolzano al di là del quale prosegue la zona produttiva del settore secondario; a ovest con la ferrovia.

Se è corretto sostenere, come fa la difesa dei ricorrenti, che detta area "*non è racchiusa all'interno del centro abitato di Mattarello*" è peraltro incontestabile che la stessa zona è di modeste dimensioni, è attualmente utilizzata a verde privato ed è posta ai limiti dell'area residenziale e di quella produttiva, restando pertanto racchiusa per tre lati all'interno della zona urbanizzata del sobborgo: è, quindi,

palese che la stessa concreti l'ipotesi di un'area inclusa in una zona urbanizzata, ossia *"nel territorio insediativo e a contatto con il tessuto già edificato"*, come si esprimeva la Commissione urbanistica provinciale), il che, a parere del Collegio, non indubita la contestata destinazione urbanistica né sul piano della contraddittorietà, né della irragionevolezza e della illogicità, né, infine, del travisamento dei fatti.

5b. Tutte quelle ulteriori censure che attengono specificatamente *"alla sfera della scelta di merito"* dell'attività pianificatoria di cui all'impugnato progetto definitivo di Piano urbanistico provinciale debbono essere conseguentemente disattese, considerato che il loro *"unico limite è, come si è detto, quello intrinseco della non arbitrarietà, non irragionevolezza e non irrazionalità"* che, nella specie, non appare superato (cfr., C.d.S., sez. IV, n. 5357 del 2007, cit.).

Da ultimo è palesemente priva di pregio giuridico quella parte del terzo motivo con la quale si deduce eccesso di potere per disparità di trattamento. Tale vizio, per costante giurisprudenza, *"presuppone non l'analogia, ma la identità oggettiva delle situazioni di fatto e di diritto poste a raffronto, con l'effetto che il motivo volto a censurare la disparità di trattamento nella distinzione urbanistica di un'area è ammissibile solo nel caso di assoluta e indiscutibile identità di situazioni, sì da comportare la totale,*

*manifesta illogicità e irrazionalità delle scelte compiute"*  
(cfr., ex multis, T.A.R., Lazio, Roma, sez. II, 1.2.2008, n. 895): il che in concreto non ricorre.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono vanno respinte anche quelle censure che si riferiscono al contestuale procedimento di variante al piano regolatore generale del Comune di Trento

6. In conclusione, per tutte le argomentazioni sopra espresse il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.

#### **P. Q. M.**

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. **243** del **2007**, lo **respinge**.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento), oltre a I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 10 luglio 2008, con l'intervento dei Magistrati:

dottor Francesco Mariuzzo - Presidente

dottor Lorenzo Stevanato - Consigliere

dottorssa Alma Chiettini - Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 9 settembre 2008

Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Tanel